

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3202

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPALDI, UCCHIELLI, DE MARTINO
Guido, BORTOLOTTO, GAMBINI e LUBRANO DI RICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 1998

Norme attinenti l’assicurazione delle guardie venatorie volon-
tarie di cui all’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, individua i soggetti cui è affidata la vigilanza sulla applicazione della stessa legge e delle leggi regionali conseguenti.

Tra questi soggetti, alla lettera *b*) del comma 1 del predetto articolo 27, vengono individuate le guardie volontarie delle associazioni nazionali venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle quali sia stata attribuita la qualifica di guardia privata giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede al primo comma, numero 7°, che fra i requisiti per le guardie particolari vi sia l'iscrizione alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali

ed a quella degli infortuni sul lavoro. Tale prescrizione ha sollevato, pur in presenza della legge 11 agosto 1991, n. 266, che all'articolo 4 determina il sistema assicurativo cui debbono attenersi le organizzazioni del volontariato per i propri aderenti impegnati in attività volontarie, un voluminoso contenzioso con gli istituti assicurativi e fortissimi elementi di incertezza nelle associazioni di volontariato sia venatorie che ambientali. L'argomento è stato formalmente sollevato da ultimo con l'interrogazione 4-08901 dell'11 dicembre 1997.

Il testo in esame, in articolo unico, riprende quanto già approvato dall'Aula del Senato in occasione del voto sul collegato alla finanziaria 1998 poi soppresso in seconda lettura della Camera dei deputati e risolve in via definitiva un contenzioso che ha penalizzato l'attuazione della legge n. 157 del 1992 e soprattutto una efficace azione a difesa e salvaguardia del patrimonio venatorio ed ambientale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle guardie venatorie volontarie nominate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non si applica la norma di cui al numero 7° del primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e si applica l'articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

